



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 417/10 SENT.
N. 1031/10 R.C.L.
N. 2361 Cron.L.

Tribunale di Pesaro

Sezione lavoro

Il Tribunale di Pesaro, in persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 27.10.2010 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di lavoro contrassegnata dal n.1031 Ruolo generale anno 2010 avente ad oggetto: opposizione ex art.28 L.300/70;

tra le seguenti parti:

Comune di Pergola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti R. Pierelli in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso notificato e M. Miranda in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione in giudizio depositata all'udienza odierna, **ricorrente-opponente**

e

Organizzazione Sindacale Funzione Pubblica – CGIL - della Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Segretario rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Virgilio Quagliato in virtù di procura posta in calce al ricorso introduttivo del giudizio, **resistente-opposta**

Conclusioni: come da atti di parte e verbali di causa.

In fatto ed in diritto

Con ricorso del 2.08.2010 il Comune di Pergola ha proposto opposizione al decreto emesso ex art.28 L.300/70 con il quale il giudice del lavoro di Pesaro, su domanda presentata dall'Organizzazione Sindacale Funzione Pub-



blica CGIL della provincia di Pesaro e Urbino, ha dichiarato l'antisindacalità della condotta tenuta dal Comune medesimo, consistita nell'aver stabilito l'impiego di alcune lavoratrici ad alcune particolari mansioni, senza il preventivo esperimento della procedura di concertazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Nell'opposizione il Comune allega l'immediata operatività di quanto previsto dall'art.5 D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in vigore dal 15.11.2009, e, quindi, la mancanza di antisindacalità nel comportamento tenuto laddove, come stabilito per legge, nell'adozione della disposizione impugnata aveva previamente informato i sindacati. L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento del decreto giudiziale emesso all'esito della fase sommaria.

Fissata l'udienza di discussione, si è costituita nel giudizio di opposizione l'Organizzazione Sindacale sopra indicata contestando quanto dedotto da parte opponente, rimarcando l'antisindacalità della condotta del Comune di Pergola. La resistente ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 27.10.2010 la causa è stata decisa con la lettura del separato dispositivo.

Così sinteticamente riassunte le posizioni delle parti, l'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, con conseguente revoca del decreto emesso in via d'urgenza.

Assorbente rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti è quella relativa all'immediata operatività ed efficacia della disposizione di cui all'art.5, comma 2, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.34, comma 1, lett. a, D. Lgs. 150/2009, entrato in vigore il 15.11.2009, quindi prima della



deliberazione comunale, secondo la quale le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con i poteri del datore di lavoro privato, salvo la necessità della preventiva informazione ai sindacati nel caso della sua previsione nei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al successivo art.9.

Nel caso che ci occupa non è in contestazione la circostanza che l'amministrazione comunale nel disporre l'utilizzo delle lavoratrici indicate in atti abbia formalmente rispettato la previsione di legge, informando preventivamente le organizzazioni sindacali.

Il problema che si pone, che, poi, ha dato motivo di doglianza al sindacato ricorrente in prima fase, è quello dell'attuale valenza della previsione del CCNL che, al momento di entrata in vigore della modifica dell'art. 5 cit., sancisce in ipotesi qual è quella in esame, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti, non soltanto la mera informazione ma la specifica procedura di concertazione con le organizzazioni sindacali.

La gerarchia delle fonti di cui all'art.1 delle Disposizioni sulla legge in generale impone la prevalenza della legge sulla previsione contrattuale collettiva, con la conseguenza che, in applicazione degli artt.1339 e 1419, comma 2 c.c. - norme che sono state, peraltro, espressamente richiamate dall'art.3, comma 2, lett. d), L. 15/2009 e poi dallo stesso D. Lgs. 150/2009 che con l'art.54 ha modificato l'art.40 del D. Lgs. 165/2001, proprio nelle ipotesi di contrasto fra le clausole collettive e le norme di legge - le disposizioni contrattuali in contrasto con la legge sono nulle e sostituite di diritto con quanto stabilisce la legge medesima. Ne deriva, pertanto, che con l'introduzione dell'art.5 cit. la previsione del contratto collettivo riguardante la necessaria



concertazione con le organizzazioni sindacali prima dell'adozione di nuove disposizioni organizzative di lavoro deve intendersi sostituita di diritto con la previsione di cui alla norma di legge, che in ipotesi di tal fatta stabilisce unicamente la previa comunicazione. La soluzione adottata è, peraltro, conforme a quella suggerita dalla circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 13.05.2010 n.7 che, proprio per rispondere a dubbi interpretativi nascenti dal contrasto fra la disposizione normativa di cui al più volte citato art.5 con quanto eventualmente già previsto dalle norme contrattuali collettive, ha precisato che la norma di legge in questione è di immediata applicazione, con la conseguenza che i contratti collettivi si adeguano attraverso il meccanismo della etero integrazione.

Da ultimo va aggiunto che non è pertinente il richiamo all'art.65 del D. Lgs. 150/2009, riguardante l'adeguamento e l'efficacia dei contratti collettivi vigenti, per poter sostenere che la norma di cui all'art.5 cit. riguarda necessariamente i contratti successivi.

I commi da 1 a 4 dell'art.65 predetto si riferiscono espressamente ai contratti collettivi integrativi, per cui le disposizioni attinenti al loro necessario adeguamento non si applicano ai contratti collettivi nazionali. In ogni caso la necessità del loro adeguamento attiene specificamente alle problematiche riguardanti i meriti ed i premi che ne derivano, come si ricava dall'esplicito riferimento al titolo 3° del Decreto contenuto nel comma 1 dell'art.65, titolo che riguarda, come detto "merito e premi": nulla a che vedere, quindi, con le disposizioni organizzative del lavoro.

Il comma 5 dell'art.65 cit. richiama, invece, espressamente i contratti collettivi nazionali, statuendo che le norme del decreto riguardanti la contrat-



tazione collettiva si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. Detta norma, però, stante la sua precisa collocazione a chiusura del capo 4°, titolo 4°, rubricato "contrattazione collettiva nazionale e integrativa" (artt.53 e ss.), non può che riferirsi a tali disposizioni del provvedimento legislativo, attinenti, appunto, alle modalità di esplicazione e all'ambito dell'incidenza ed efficacia della contrattazione collettiva.

Le spese del giudizio, stante la difficoltà interpretativa nascente dalle nuove norme di legge, comprovata anche dalla circolare ministeriale emessa proprio per dirimere alcuni dubbi di applicazione di dette disposizioni, vanno interamente compensate fra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pesaro, in persona del dott. Vincenzo Pio Baldi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Comune di Pergola nei confronti dell'Organizzazione Sindacale F.P. C.G.I.L., con ricorso depositato in data 2.08.2010, in opposizione al decreto ex art.28 St. Lav. emesso il 19.07.2010, rigettata ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- A) accoglie l'opposizione e revoca il decreto;
- B) compensa per intero fra le parti le spese del giudizio della presente e della precedente fase.

Pesaro, 27.10.2010

Il Cancelliere

IL GIUDICE
Dott. Baldi Vincenzo Pio

Depositata in cancelleria il 2.12.10

Il Cancelliere **IL CANCELLIERE**
(A. Zaccaria)

